

DIOCESI DI CASTELLANETA

COMUNE DI

PARROCCHIA

COPIA DEI REGISTRI DEI DEFUNTI

dell'anno

Can. 491 § 1

Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano.